



SI INFORMA CHE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.° 54 DEL 11 LUGLIO 2017 RECANTE : “APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017 N. 7 "RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI" - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI ESCLUSIONE.”

IL COMUNE HA INDIVIDUATO LE ZONE DI ESCLUSIONE, IN APPLICAZIONE DELL'ART.4 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017 N. 7.

Di seguito la Delibera:



Città di Lainate

Codice Ente 11004

C.C. n. 54 del 11/07/2017

OGGETTO:	APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017 N. 7 "RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI" - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI ESCLUSIONE.
-----------------	---

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di 1° convocazione - seduta pubblica

L'anno 2017, addì undici del mese di luglio alle ore 20:45 nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

LANDONIO ALBERTO	si	TAGLIAFERRO ANDREA	si
CRESPI ANGELO	si	COZZI CLAUDIA	no
MARCHESE ANTONIO	si	CASTIGLIONE GIUSEPPA	si
QUARANTA EMILIO	si	PINNA ANDREA	no
LEVI JACOPO GIUSEPPE	no	PROCOPI ROSALBA	si
LAROSA ACERBI ROMINA	si	CAPOBIANCO MARIO	si
VITALE VINCENZO	si	MENEGAZZO BARBARA	si
FALCHI ANTONELLA	si	SIMONE CHRISTIAN	no
PRAVETTONI ALVARO	si		

Partecipa Il Segretario Generale dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pravettoni Alvaro assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. n. 54 del 11/07/2017

OGGETTO:	APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017 N. 7 "RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI" - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI ESCLUSIONE.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Presenti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare la suesesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE
Pravettoni Alvaro
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Biondi Claudio
Atto sottoscritto digitalmente

I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate presso l'archivio elettronico del Comune.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata,
Suap, Ecologia ed Ambiente - U/O Urbanistica
Proposta N° 2017 / 58

Oggetto: APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017 N. 7 'RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI' - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI ESCLUSIONE

Premesso:

- che la recente Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7 'Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti' (BURL n.11, suppl. del 13 marzo 2017) promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario e commerciale con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'istallazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera;
- l'art. 4 della medesima legge 'Ambiti di esclusione, adeguamento e disposizione transitoria' prevede all'art. 4 c.1 che entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e del rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della medesima legge;
- considerato che il territorio di Lainate è caratterizzato dalla presenza dei corsi d'acqua del torrente Bozzente e del Lura per cui lo Studio Geologico Idrogeologico e Sismico del vigente Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12/2005 smi, suddivide il territorio in classi di fattibilità geologica della azioni di Piano assegnando per ogni zona specifiche prescrizioni geologiche; in particolare assegna a ciascuna classe di fattibilità una zona (da 2 a 4) legata alla qualità geotecnica dei terreni e alla vulnerabilità dell'acquifero (rif. Studio Geologico Idrogeologico e Sismico- Norme e prescrizioni-Elaborato 2 quater);
- che solo per la zona 2 sono state riscontrate modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso del suolo, mentre per le zone 3 e 4 le norme dello studio geologico del vigente PGT vi sono prescrizioni relative alle singole zone di fattibilità geologica relative al rischio di allagabilità per le superfici abitabili e per i locali seminterrati o interrati (perimetro continuo di salvaguardia idraulica);
- che in applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po N. 5 del 17.12.2015 – 'Adozione del progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del Fiume Po (PAI Delta) – integrazione all'Elaborato 5 (Norme di attuazione)', le aree di pericolosità idraulica, come previste e integrate nel vigente strumento urbanistico di cui alla variante parziale approvata con D.C.C. n. 99 del 29.11.2016, sono confermate e adeguate alla pianificazione di bacino;

Ritenuto che per ragioni di sicurezza e di difesa del suolo e di rischio idrogeologico si intende escludere gli edifici ricadenti nelle zone 3 e 4 come individuate dallo Studio Geologico idrogeologico e sismico a supporto del vigente Piano di Governo del Territorio (rif. Elaborato – Carta di fattibilità delle azioni di piano – tav. 6 quinquies), anche al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini residenti in dette zone del territorio di Lainate;

Richiamata la Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7

Richiamato la Legge Regionale n. 12/2005 smi

DELIBERA

- 1) di adottare quanto prevede la Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7, art. 4, riguardo la non applicabilità della norma, alle aree individuate nel Studio Geologico idrogeologico e sismico ai sensi dell'art. 57 L.R. 12/2005, con classe di fattibilità 3, zona 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e con classe di fattibilità 4, zona 4.1, 4.2;
- 2) di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Ecologia e Ambiente-Suap di dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005 smi sarà data regolare comunicazione alla cittadinanza della presente deliberazione mediante affissione all'Albo pretorio, sito istituzionale del Comune e bacheche comunali.